

Codice delle obbligazioni

(Contratto di vendita e di appalto. Prolungamento¹ e coordinamento dei termini di prescrizione della garanzia per i difetti)²

Modifica del 16 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 21 gennaio 2011³;

visto il parere del Consiglio federale del 20 aprile 2011⁴,

decreta:

I

Il **Codice delle obbligazioni**⁵ è modificato come segue:

Art. 210

9. Prescrizione ¹ Le azioni di garanzia per difetti della cosa si prescrivono in due anni dalla consegna della cosa al compratore, **anche se questi ne scopre più tardi i difetti, a meno che il venditore abbia⁶ (espressamente)⁷** promesso la garanzia per un tempo più lungo.

¹ Anzi che «proroga». Un giudice, ad esempio, in un caso concreto può *prorogare* un termine stabilito su richiesta di una parte, mentre in questo caso la modifica di legge prolunga un termine generale entro cui compiere un determinato atto, ossia ne stabilisce uno più esteso.

² Dato che il testo tra parentesi - che definisce il tema della modifica - non è integrato nell'atto normativo in questione, nel tradurlo è possibile prendersi qualche libertà in più, pur rispettando la finalità descrittiva dell'inciso.

³ FF 2011 2629

⁴ FF 2011 3547

⁵ **RS 220.** Come la Costituzione federale, il CP, il CC, il CPP e il CPC, il CO va citato senza specificarne la data (cfr. DTL n. marg. 81).

⁶ In linea di principio le formulazioni del diritto vigente non vanno toccate, a meno che non vi siano errori manifesti di traduzione o la formulazione risulti contorta e palesemente poco chiara. La formulazione del testo vigente («sebbene questi non ne abbia scoperto se non più tardi i difetti, a meno che il venditore abbia ...») non è proprio di una chiarezza limpida e immediata. Il responsabile del testo italiano della modifica potrebbe pertanto decidere di intervenire riformulando il passo. In questi casi occorre però muoversi con estrema cautela, prestando la massima attenzione a non creare incoerenze intra- e intertestuali.

⁷ Il testo italiano vigente utilizza un avverbio (*espressamente*) che non figura nelle altre due versioni. In un caso simile occorre rivolgersi al responsabile del testo o condurre ricerche accurate per appurare se la presenza dell'avverbio in questione sia o meno giustificata. Non disponendo del tempo necessario a tal fine, ci si è limitati a evidenziare il problema.

² Il termine è di cinque anni se i difetti dell'opera immobiliare sono stati causati dai difetti di una cosa integrata nell'opera stessa **conformemente all'uso a cui è normalmente destinata**⁸.

³ Per i beni culturali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2003⁹ sul trasferimento dei beni culturali l'azione di garanzia si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il **vizio**¹⁰, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.

⁴ **Il patto che abbrevi il termine di prescrizione è nullo se**¹¹:

- a. prevede un termine di prescrizione inferiore a due anni o, per le cose usate, un termine inferiore a un anno;
- b. **la cosa è destinata all'uso personale o familiare del compratore; e**
- c. **il venditore agisce nell'ambito della sua attività professionale o commerciale**¹².

⁵ Le eccezioni del compratore per i difetti della cosa continuano a sussistere se la notificazione **prescritta**¹³ è stata fatta al venditore entro il termine di prescrizione.

⁶ Il venditore non può invocare la prescrizione ove sia provato che egli abbia intenzionalmente ingannato il compratore. Questa disposizione non si applica al termine di 30 anni di cui al capoverso 3.

Art. 371

e. Prescrizione ¹ I **diritti**¹⁴ del committente per i difetti dell'opera si prescrivono in due anni dalla consegna dell'opera. Il termine di prescrizione è di

⁸ Il testo tedesco (*bestimmungsgemäss*) differisce qui leggermente da quello francese (*conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée*). Nella fattispecie si è preferito ispirarsi al testo francese, partendo dal presupposto che la sua formulazione più precisa fosse frutto di una riflessione approfondita. In realtà anche in questo caso sarebbe stato necessario rivolgersi al giurista responsabile per fugare ogni dubbio residuo al riguardo.

⁹ **RS 444.1**

¹⁰ Anziché «difetto». Si è vincolati dall'esistenza di una disposizione quasi identica (art. 196a CO), non interessata dalla presente modifica, in cui «*Mängel*» è stato tradotto con «vizio».

¹¹ Espressioni analoghe sono utilizzate all'art. 40a cpv. 1 CO e 32 cpv. 2 CPC.

¹² L'art. 40a CO prevede formulazioni analoghe.

¹³ In questo caso il participio passato di prescrivere può dare adito a confusione, visto che ci si trova in una disposizione che regola la prescrizione (*Verjährung*). Sarebbe dunque stato meglio optare per un'altra formulazione (p. es. *prevista dalla legge*).

¹⁴ All'articolo 210 si parla di *Klagen, actions e azioni*, mentre l'articolo 371 fa riferimento a *Ansprüche, droits/actions e azioni*. È dunque legittimo chiedersi se non sia il caso di uniformare la terminologia. Non avendo il tempo di compiere le verifiche necessarie, ci si è limitati a segnalare il problema.

cinque anni se i difetti di un'opera mobiliare integrata in un'opera immobiliare conformemente all'uso a cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell'opera.

² I **diritti** del committente per i difetti di un'opera immobiliare si prescrivono in cinque anni dalla consegna dell'opera tanto contro l'appaltatore quanto contro l'architetto o l'ingegnere che hanno prestato lavoro nell'esecuzione dell'opera.

³ Per il resto si applicano per analogia le disposizioni sulla prescrizione dei corrispondenti diritti del compratore.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore¹⁵.

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Der Präsident: Hansjörg Walter
Der Sekretär: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16
marzo 2012

Der Präsident: Hans Altherr
Der Sekretär: Philippe Schwab

Ablauf der Referendumsfrist und Inkraftsetzung

¹ Die Referendumsfrist für dieses Gesetz ist am 5. Juli 2012 unbenützt abgelaufen.¹⁶

² Es wird auf den 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt.¹⁷

21. September 2012

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Die Bundespräsidentin: Eveline Widmer-Schlumpf
Die Bundeskanzlerin: Corina Casanova

¹⁵ *Checché ne dicano le DTL, la formula referendaria corretta è sottostà a a referendum facoltativo.*

¹⁶ BBl 2012 3447

¹⁷ Der Beschluss über das Inkrafttreten wurde am 20. Sept. 2012 im vereinfachten Verfahren gefällt.